

Pubblicato il 30/05/2022

N. 07032/2022 REG.PROV.COLL.
N. 10070/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10070 del 2021, proposto da Matilde Capi, Putul Ferraro, Maria Giovanna Gallo, Gemma Lodato, Elisa Panella, Andrea Pezzullo, Laura Saracino, Monia Delicati, rappresentati e difesi dall'avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Imperato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Boezio n. 16;

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Maria Collacciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Francesco Pastacaldi, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- 1) della deliberazione n. 485/DG del 20.8.2021 contenente ammissione ed esclusione dei candidati e nomina della Commissione Esaminatrice inerente il “**Concorso** Pubblico indetto con deliberazione n.550/CS del 27.6.2019, in forma aggregata, per titoli ed esami, a n. 30 posti nel ruolo sanitario, profilo professionale: Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, ripartiti nel modo seguente: n.8 posti per l'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata, quale Azienda capofila; n. 15 posti per la ASL Roma 1, quale Azienda aggregata; n. 5 posti per gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma, quale Azienda aggregata; n. 2 posti per la Fondazione Policlinico Tor Vergata, quale Azienda aggregata”, nella parte in cui si riporta l'esclusione dei ricorrenti per la mancata iscrizione all'Albo professionale di riferimento entro il termine di scadenza del bando;
- 2) della clausola di cui all'art. 2 rubricato “Requisiti specifici di ammissione” del bando di **concorso** pubblicato sul BURL 83 del 15.10.2019, nella parte in cui si prevede tra i requisiti “iscrizione all'albo professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando”.
- 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a) il bando integrale pubblicato sul BURL 83 del 15.10.2019, qualora interpretato in senso lesivo per i ricorrenti; b) la deliberazione 550/CS del 27.06.2019, ove interpretata in senso lesivo per i ricorrenti; c) la deliberazione n. 238 del 28.05.2021, ove interpretata in senso lesivo per i ricorrenti; d) la rettifica pubblicata sulla GU n. 46 del 22.06.2021 recante “Modifica del **concorso** pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura di trenta posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico”, qualora interpretata in senso lesivo per i ricorrenti; e) ogni atto dell'istruttoria sottesa alla non ammissione dei ricorrenti, sebbene allo stato non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata e di Regione Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 aprile 2022 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione n. 485/DG del 20.8.2021 contenente ammissione ed esclusione dei candidati e nomina della Commissione Esaminatrice inerente il “*Concorso Pubblico indetto con deliberazione n.550/CS del 27.6.2019, in forma aggregata, per titoli ed esami, a n. 30 posti nel ruolo sanitario, profilo professionale: Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, ripartiti nel modo seguente: n.8 posti per l’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata, quale Azienda capofila; n. 15 posti per la ASL Roma 1, quale Azienda aggregata; n. 5 posti per gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma, quale Azienda aggregata; n. 2 posti per la Fondazione Policlinico Tor Vergata, quale Azienda aggregata*”, nella parte in cui si riporta l’esclusione dei ricorrenti per la mancata iscrizione all’Albo professionale di riferimento entro il termine di scadenza del bando.

In particolare i ricorrenti deducono in fatto:

- che il Bando, all’art. 2, prevedeva che “*I requisiti specifici di ammissione al **concorso** sono i seguenti: a) diploma universitario, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 502/1992, e ss. mm., ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici, ovvero diploma di laurea triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico e equipollenti; b) iscrizione all’albo professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando*”;

- che sono stati esclusi dalla procedura concorsuale in quanto “*Non iscritto albo TSRM entro il termine di scadenza del bando*”;
- che, entro il termine di scadenza del bando, avevano presentato di fatto domanda di iscrizione presso il competente Ordine professionale;
- che, quindi, tutti i ricorrenti avevano avviato la pratica di iscrizione presso il competente Ordine professionale.

I ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi di censura: 1. Sull'illegittimità della clausola di cui all'art. 2 del bando di **concorso**. 1.1. Irragionevolezza, illogicità e sproporzionalità. 1.2. Violazione dell'art. 35, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 165/2001. 1.3. Violazione dell'art. 97 Cost. 1.4. Violazione del *favor participationis*. 1.4. Illegittimità derivata. 2. Violazione e/o falsa applicazione della *lex specialis*. 3. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità. 4. Ingiustizia grave e manifesta. 5. Violazione del principio del *favor participationis*. 6. Violazione del giusto procedimento. 7. Motivazione perplessa e generica. 8. Sviamento di causa.

Sostengono i ricorrenti:

- che la giurisprudenza amministrativa si è pronunciata sul nesso funzionale che deve sussistere tra l'iscrizione ad un determinato albo professionale e la tipologia di posto messo a **concorso**, essendo, in mancanza, irragionevole prevedere tale ulteriore requisito specifico come soglia di sbarramento per accedere al sostenimento del **concorso**;
- che l'esclusione dei candidati per l'asserito difetto di tale requisito è illegittima, poiché tale previsione non è adeguata e proporzionata alla tutela dell'interesse pubblico perseguito dalla pubblica amministrazione, posto che i ricorrenti hanno superato tutti l'esame di abilitazione, e dunque le loro competenze sono state già oggetto di valutazione;
- che tutti i ricorrenti risultano in possesso del certificato di pre-iscrizione che già fa fede circa il possesso dei requisiti necessari all'iscrizione;
- che la mancata iscrizione è stata dovuta a disfunzioni dell'ordine.

Si sono costituite la Regione e l'Azienda controdeducendo entrambe nel merito,

Con ordinanza cautelare n. 6710/2021 è stata accolta la domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 26 aprile 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Infatti, i requisiti di ammissione ai concorsi pubblici vanno definiti tenendo conto della finalità del **concorso** e del profilo messo a bando.

Di conseguenza, per determinati profili è ragionevole richiedere una particolare competenza nella materia o esperienza nel settore, adeguatamente documentata, se è probabile che vi sia un numero adeguato di candidati che la possiedano.

Rientra pertanto nella discrezionalità dell'amministrazione stabilire di privilegiare, ed in quale misura, l'esperienza professionale dei candidati, richiedendo, tra l'altro, l'iscrizione a un determinato albo.

È invece fondato il secondo motivo di ricorso con il quale è stato evidenziato che entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle domande, tutti i ricorrenti avevano avviato la pratica di iscrizione presso il competente Ordine professionale.

Infatti, i ricorrenti hanno dimostrato tutti di aver presentato la domanda di iscrizione presso il competente ordine professionale entro il termine richiesto dal bando, provando altresì che la mancata iscrizione è stata dovuta a ritardi addebitabili esclusivamente all'Ordine.

In particolare, con nota del 5 ottobre 2021, trasmessa dall'Ordine stesso all'AO S. Giovanni, è stato dichiarato che *“il sistema ordinistico, per le condizioni del momento, aveva bisogno di tempo per strutturarsi e processare le numerosissime domande ricevute”*.

Quindi, stante l'avvenuta iscrizione, l'Amministrazione avrebbe dovuto comunque ammettere in ricorrenti con riserva, in attesa dell'effettiva verifica che l'iscrizione fosse andata a buon fine.

In conclusione, il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.

Le spese possono essere compensate stante la particolarità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato nei termini di cui in motivazione..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Consigliere

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO